

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DEL 19 FEB 2015



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/06/SR3/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N 3, RECANTE
MISURE URGENTI PER IL SISTEMA BANCARIO E GLI INVESTIMENTI
(A.C. 2844)**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della seguente richiesta e dell'emendamento di seguito formulato.

Premesso che

dalla relazione tecnica al provvedimento emerge che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 4 (Piccole e medie imprese innovative) e all'articolo 5 (Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi) comportano la riduzione di entrate IRAP e Addizionale regionale all'IRPEF compensate solo per la parte inerente l'aliquota prevista dalla legge statale dal fondo per interventi strutturali di politica economica;

nulla è detto circa la copertura delle minori entrate sulle manovre fiscali regionali che si ripercuotono sugli equilibri del bilanci delle Regioni in aggiunta alle minori entrate determinate dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia di IRAP nella legge di stabilità 2015.

Si chiede pertanto

che sia data attuazione alla norma prevista dalla legge 42/2009 che prevede all'art.2, comma 2, lett.t), l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate.



Emendamento per la valorizzazione del patrimonio

All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti è aggiunto il seguente comma:

“13. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.”

In subordine

“13. Al fine di favorire gli investimenti, alla Tabella Articolo 1 (Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è aggiunto il seguente comma:

2. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle Regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune.”

Relazione


È stato avviato un processo di valorizzazione unitaria del patrimonio ambientale e culturale di Parco e Villa Reale di Monza che partirà dall'ingresso di Regione Lombardia negli assetti proprietari dell'area interessata all'Autodromo, oggi di esclusiva proprietà del Comune di Monza e del Comune di Milano.

La creazione di un'unica proprietà indivisa diventa indispensabile per garantire all'Autodromo gli investimenti necessari per salvare il Gran Premio d'Italia. Sarà definito un ADP con una serie di investimenti a cui Regione Lombardia concorrerà in maniera importante.

Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano hanno avviato un percorso per giungere all'unica proprietà indivisa attraverso cessioni di quote a titolo non oneroso delle rispettive quote riguardanti il Parco, senza oneri per lo Stato.

Allo stato attuale l'atto traslativo è soggetto ad una tassazione che rischia di sottrarre risorse ai possibili investimenti sul Parco.

Si propone quindi che la variazione, a titolo non oneroso, dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra gli enti pubblici proprietari sia operata in un regime di esenzione fiscale.



In alternativa si propone una “neutralizzazione fiscale” degli effetti attualmente previsti dal T.U. 26 aprile 1986, n. 131 (in materia di imposta di registro), comprendendo fra gli atti non soggetti a registrazione a norma dell’art. 7 contenuti nella “Tabella Articolo 1” gli atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle Regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d’interesse comune.

Roma, 19 febbraio 2015

